



COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano

COMUNE DI
FORDONGIANUS



C_D695-1-2017-12-09-0004438

Prot. Generale n: 0004438 P

Data: 09/12/2017 Ora: 07.58

Classificazione: 4.0.0

ORDINANZA N°35/2017

Fordongianus li 07.12.2017

IL SINDACO

Vista la relazione del Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. n° 5 Oristano dalla quale risulta che presso l'allevamento della specie ovina del sig. **Logias Gianfranco** residente in Ovodda in Vico Sassari 14, titolare dell'azienda sita in agro del Comune di Fordongianus in località Ballargianus con **Codice Aziendale IT020OR035**, è stato riscontrato un focolaio di Blue Tongue;

VISTO il Decreto n° 4 del 09.03.2017

VISTO il TULLSS approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320

VISTA la legge 2 giugno 1988 n° 218 e successive modificazioni

VISTO il D Lvo 31 marzo 1998 n° 112;

VISTO il D.Lvo 22 maggio 1999 n° 196;

VISTO il Regolamento CE n° 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n° 1069/2009

VISTA la decisione 003/218/ce del 27 marzo 2003;

VISTO il T.U. Enti Locali 267/2000

VISTA il D.L.vo 9 luglio 2003 n° 225

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. N° 6478 del 10 marzo 2017 recante : "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)- Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale".

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia

ORDINA

Al Sig. **Logias Gianfranco** titolare dell'allevamento sopra identificato , con decorrenza immediata a partire dalla data di notifica della presente , lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) Il censimento degli animali, in collaborazione con il Veterinario ufficiale della ASL, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti , infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo sospetto;
- 2) Il censimento dei luoghi che possono favorire la vostra collaborazione con il servizio Veterinario della ASSL;
- 3) Sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del Veterinario ufficiale in collaborazione con proprietario degli animali;
- 4) Il divieto di spostare dall'Azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del Veterinario ufficiale;


- 5) Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- 6) Il trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- 7) Il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- 8) Il divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- 9) Il divieto di trasportare fuori dall'Azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- 10) Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
- 11) La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
- 12) Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS, approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria dal € 1.549,37 a € 9.296,22.

In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Spetta a tutte le Forze di Polizia verificare l'esecuzione della presente Ordinanza

 IL SINDACO
Graziano PISCHEDDA-

Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.

Inoltre è inviata:

- All'Ufficio Territoriale del Governo di Oristano
- Al Comando di Polizia Municipale di Fordongianus
- Al Comando Stazione Carabinieri di Fordongianus
- Al Comando Carabinieri N.A.S. di Cagliari
- Al Comando Polizia Stradale di Oristano
- Al Comando Corpo Forestale di Villaurbana
- A tutti i Sindaci dei Comuni confinanti
- Al Servizio Veterinario della A.S.L. n° 5 di Oristano e Ghilarza
- Al Servizio Veterinario Regionale Via Roma 231 Cagliari



COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano

COMUNE DI
FORDONGIANUS



C_D696--1-2017-12-09-0004437

Prot. Generale n. 0004437

P

Data: 09/12/2017 Ora 07.57

Classificazione A.n.n

ORDINANZA N°34/2017

Fordongianus li 07.12.2017

IL SINDACO

Vista la relazione del Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. n° 5 Oristano dalla quale risulta che presso l'allevamento della specie ovina del sig. **Vacca Federico** residente in Ovodda in Via Dott. Puddu 3, titolare dell'azienda sita in agro del Comune di Fordongianus in località Pirasta con **Codice Aziendale IT020OR101**, è stato riscontrato un focolaio di Blue Tongue;

VISTO il Decreto n° 4 del 09.03.2017

VISTO il TULLSS approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320

VISTA la legge 2 giugno 1988 n° 218 e successive modificazioni

VISTO il D Lvo 31 marzo 1998 n° 112;

VISTO il D.Lvo 22 maggio 1999 n° 196;

VISTO il Regolamento CE n° 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n° 1069/2009

VISTA la decisione 003/218/ce del 27 marzo 2003;

VISTO il T.U. Enti Locali 267/2000

VISTA il D.L.vo 9 luglio 2003 n° 225

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. N° 6478 del 10 marzo 2017 recante : "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)- Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale".

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia

ORDINA

Al Sig. **Vacca Federico** titolare dell'allevamento sopra identificato , con decorrenza immediata a partire dalla data di notifica della presente , lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) Il censimento degli animali, in collaborazione con il Veterinario ufficiale della ASL, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti , infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo sospetto;
- 2) Il censimento dei luoghi che possono favorire la vostra collaborazione con il servizio Veterinario della ASSL;
- 3) Sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del Veterinario ufficiale in collaborazione con proprietario degli animali;
- 4) Il divieto di spostare dall'Azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del Veterinario ufficiale;



- 5) Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- 6) Il trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- 7) Il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- 8) Il divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- 9) Il divieto di trasportare fuori dall'Azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- 10) Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
- 11) La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
- 12) Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS, approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265. con le sanzioni amministrative pecuniarie da €. 516,45 a €. 2582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria dal €. 1.549,37 a €. 9.296,22.

In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Spetta a tutte le Forze di Polizia verificare l'esecuzione della presente Ordinanza

 IL SINDACO
Grafino PISCHEDDA-


Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.
Inoltre è inviata:

- All'Ufficio Territoriale del Governo di Oristano
- Al Comando di Polizia Municipale di Fordongianus
- Al Comando Stazione Carabinieri di Fordongianus
- Al Comando Carabinieri N.A.S. di Cagliari
- Al Comando Polizia Stradale di Oristano
- Al Comando Corpo Forestale di Villaurbana
- A tutti i Sindaci dei Comuni confinanti
- Al Servizio Veterinario della A.S.L. n° 5 di Oristano e Ghilarza
- Al Servizio Veterinario Regionale Via Roma 231 Cagliari



COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano

COMUNE DI
FORDONGIANUS



C D696-1-2017-12-09-0004436

Prot. Generale n: **0004436** P

Data: **09/12/2017** Ora: **07.55**

Classificazione: **A.0.0**

ORDINANZA N°33/2017

Fordongianus li 07.12.2017

IL SINDACO

Vista la relazione del Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. n° 5 Oristano dalla quale risulta che presso l'allevamento della specie ovina del sig. **Ghisu Giovanni Antonio** residente in Fordongianus in Via Risorgimento 5, titolare dell'azienda sita in agro del Comune di Fordongianus in località Nurachi con **Codice Aziendale IT020OR031**, è stato riscontrato un focolaio di Blue Tongue;

VISTO il Decreto n° 4 del 09.03.2017

VISTO il TULLSS approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320

VISTA la legge 2 giugno 1988 n° 218 e successive modificazioni

VISTO il D Lvo 31 marzo 1998 n° 112;

VISTO il D.Lvo 22 maggio 1999 n° 196;

VISTO il Regolamento CE n° 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n° 1069/2009

VISTA la decisione 003/218/ce del 27 marzo 2003;

VISTO il T.U. Enti Locali 267/2000

VISTA il D.L.vo 9 luglio 2003 n° 225

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. N° 6478 del 10 marzo 2017 recante : "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)- Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale".

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia

ORDINA

Al Sig. **Ghisu Giovanni Antonio** titolare dell'allevamento sopra identificato , con decorrenza immediata a partire dalla data di notifica della presente , lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) Il censimento degli animali, in collaborazione con il Veterinario ufficiale della ASL, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti , infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo sospetto;
- 2) Il censimento dei luoghi che possono favorire la vostra collaborazione con il servizio Veterinario della ASSL;
- 3) Sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del Veterinario ufficiale in collaborazione con proprietario degli animali;


- 4) Il divieto di spostare dall'Azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del Veterinario ufficiale;
- 5) Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- 6) Il trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- 7) Il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- 8) Il divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- 9) Il divieto di trasportare fuori dall'Azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- 10) Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
- 11) La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
- 12) Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS, approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265. con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria dal € 1.549,37 a € 9.296,22.

In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Spetta a tutte le Forze di Polizia verificare l'esecuzione della presente Ordinanza



Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.
Inoltre è inviata:

- All'Ufficio Territoriale del Governo di Oristano
- Al Comando di Polizia Municipale di Fordongianus
- Al Comando Stazione Carabinieri di Fordongianus
- Al Comando Carabinieri N.A.S. di Cagliari
- Al Comando Polizia Stradale di Oristano
- Al Comando Corpo Forestale di Villaurbana
- A tutti i Sindaci dei Comuni confinanti
- Al Servizio Veterinario della A.S.L. n° 5 di Oristano e Ghilarza
- Al Servizio Veterinario Regionale Via Roma 231 Cagliari



COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano

COMUNE DI
FORDONGIANUS



C. D69b-1-2017-12-09-0004435

Prot. Generale n: **0004435**

P

Data: **09/12/2017** Ora: **07.53**

Classificazione: **4-B.0**

ORDINANZA N°32/2017

Fordongianus li 07.12.2017

IL SINDACO

Vista la relazione del Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. n° 5 Oristano dalla quale risulta che presso l'allevamento della specie ovina del sig. **Mura Antonio** residente in Fordongianus in Via Risorgimento 23, titolare dell'azienda sita in agro del Comune di Fordongianus in località S'Isca con **Codice Aziendale IT020OR126**, è stato riscontrato un focolaio di Blue Tongue;

VISTO il Decreto n° 4 del 09.03.2017

VISTO il TULLSS approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320

VISTA la legge 2 giugno 1988 n° 218 e successive modificazioni

VISTO il D Lvo 31 marzo 1998 n° 112;

VISTO il D.Lvo 22 maggio 1999 n° 196;

VISTO il Regolamento CE n° 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n° 1069/2009

VISTA la decisione 003/218/ce del 27 marzo 2003;

VISTO il T.U. Enti Locali 267/2000

VISTA il D.L.vo 9 luglio 2003 n° 225

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. N° 6478 del 10 marzo 2017 recante : "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)- Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale".

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia

ORDINA

Al Sig. **Mura Antonio** titolare dell'allevamento sopra identificato , con decorrenza immediata a partire dalla data di notifica della presente , lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) Il censimento degli animali, in collaborazione con il Veterinario ufficiale della ASL, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti , infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo sospetto;
- 2) Il censimento dei luoghi che possono favorire la vostra collaborazione con il servizio Veterinario della ASSL;
- 3) Sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del Veterinario ufficiale in collaborazione con proprietario degli animali;
- 4) Il divieto di spostare dall'Azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del Veterinario ufficiale;


- 5) Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- 6) Il trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- 7) Il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- 8) Il divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- 9) Il divieto di trasportare fuori dall'Azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- 10) Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
- 11) La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
- 12) Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS, approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265. con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria dal € 1.549,37 a € 9.296,22.

In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Spetta a tutte le Forze di Polizia verificare l'esecuzione della presente Ordinanza



Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.

Inoltre è inviata:

- All'Ufficio Territoriale del Governo di Oristano
- Al Comando di Polizia Municipale di Fordongianus
- Al Comando Stazione Carabinieri di Fordongianus
- Al Comando Carabinieri N.A.S. di Cagliari
- Al Comando Polizia Stradale di Oristano
- Al Comando Corpo Forestale di Villaurbana
- A tutti i Sindaci dei Comuni confinanti
- Al Servizio Veterinario della A.S.L. n° 5 di Oristano e Ghilarza
- Al Servizio Veterinario Regionale Via Roma 231 Cagliari



COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano

COMUNE DI
FORDONGIANUS



C. D696--1-2017-12-09-0004434

Prot. Generale n: **0004434** P

Data **09/12/2017** Ora: **07.51**

Classificazione: **A 0.0**

ORDINANZA N°31/2017

Fordongianus li 07.12.2017

IL SINDACO

Vista la relazione del Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. n° 5 Oristano dalla quale risulta che presso l'allevamento della specie ovina del sig. **Manca Massimiliano** residente in Fordongianus in Loc. Cortinas, titolare dell'azienda sita in agro del Comune di Fordongianus in località Cortinas con **Codice Aziendale IT020OR110**, è stato riscontrato un focolaio di Blue Tongue;

VISTO il Decreto n° 4 del 09.03.2017

VISTO il TULLSS approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320

VISTA la legge 2 giugno 1988 n° 218 e successive modificazioni

VISTO il D Lvo 31 marzo 1998 n° 112;

VISTO il D.Lvo 22 maggio 1999 n° 196;

VISTO il Regolamento CE n° 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n° 1069/2009

VISTA la decisione 003/218/ce del 27 marzo 2003;

VISTO il T.U. Enti Locali 267/2000

VISTA il D.L.vo 9 luglio 2003 n° 225

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. N° 6478 del 10 marzo 2017 recante : "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)- Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale".

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia

ORDINA

Al Sig. **Manca Massimiliano** titolare dell'allevamento sopra identificato , con decorrenza immediata a partire dalla data di notifica della presente , lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) Il censimento degli animali, in collaborazione con il Veterinario ufficiale della ASL, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti , infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo sospetto;
- 2) Il censimento dei luoghi che possono favorire la vostra collaborazione con il servizio Veterinario della ASSL;
- 3) Sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del Veterinario ufficiale in collaborazione con proprietario degli animali;


- 4) Il divieto di spostare dall'Azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del Veterinario ufficiale;
- 5) Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- 6) Il trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- 7) Il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- 8) Il divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- 9) Il divieto di trasportare fuori dall'Azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- 10) Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
- 11) La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
- 12) Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.L.L.SS, approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265. con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria dal € 1.549,37 a € 9.296,22.

In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Spetta a tutte le Forze di Polizia verificare l'esecuzione della presente Ordinanza

 IL SINDACO
fino PISCHEDDA-

Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.

Inoltre è inviata:

- All'Ufficio Territoriale del Governo di Oristano
- Al Comando di Polizia Municipale di Fordongianus
- Al Comando Stazione Carabinieri di Fordongianus
- Al Comando Carabinieri N.A.S. di Cagliari
- Al Comando Polizia Stradale di Oristano
- Al Comando Corpo Forestale di Villaurbana
- A tutti i Sindaci dei Comuni confinanti
- Al Servizio Veterinario della A.S.L. n° 5 di Oristano e Ghilarza
- Al Servizio Veterinario Regionale Via Roma 231 Cagliari



COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano

COMUNE DI
FORDONGIANUS



C. D696--1-2017-12-09-0004433
Prot Generale n° 0004433 P
Data. 09/12/2017 Ora: 07.49
Classificazione: 4.0.0

ORDINANZA N°30/2017

Fordongianus li 07.12.2017

IL SINDACO

Vista la relazione del Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. n° 5 Oristano dalla quale risulta che presso l'allevamento della specie ovina del sig. **Murgia Giovanni Antonio** residente in Fordongianus in Via Gramsci 7, titolare dell'azienda sita in agro del Comune di Fordongianus in località Mianu con **Codice Aziendale IT020OR104**, è stato riscontrato un focolaio di Blue Tongue;

VISTO il Decreto n° 4 del 09.03.2017

VISTO il TULLSS approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320

VISTA la legge 2 giugno 1988 n° 218 e successive modificazioni

VISTO il D Lvo 31 marzo 1998 n° 112;

VISTO il D.Lvo 22 maggio 1999 n° 196;

VISTO il Regolamento CE n° 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n° 1069/2009

VISTA la decisione 003/218/ce del 27 marzo 2003;

VISTO il T.U. Enti Locali 267/2000

VISTA il D.L.vo 9 luglio 2003 n° 225

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. N° 6478 del 10 marzo 2017 recante : "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)- Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale".

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia

ORDINA

Al Sig. **Murgia Giovanni Antonio** titolare dell'allevamento sopra identificato , con decorrenza immediata a partire dalla data di notifica della presente , lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) Il censimento degli animali, in collaborazione con il Veterinario ufficiale della ASL, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti , infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo sospetto;
- 2) Il censimento dei luoghi che possono favorire la vostra collaborazione con il servizio Veterinario della ASSL;
- 3) Sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del Veterinario ufficiale in collaborazione con proprietario degli animali;
- 4) Il divieto di spostare dall'Azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza

autorizzazione del Veterinario ufficiale;

- 5) Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- 6) Il trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- 7) Il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- 8) Il divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- 9) Il divieto di trasportare fuori dall'Azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- 10) Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
- 11) La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
- 12) Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.L.L.SS, approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265. con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria dal € 1.549,37 a € 9.296,22.

In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Spetta a tutte le Forze di Polizia verificare l'esecuzione della presente Ordinanza



IL SINDACO
Grafino PISCHEDDA-

Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.

Inoltre è inviata:

- All'Ufficio Territoriale del Governo di Oristano
- Al Comando di Polizia Municipale di Fordongianus
- Al Comando Stazione Carabinieri di Fordongianus
- Al Comando Carabinieri N.A.S. di Cagliari
- Al Comando Polizia Stradale di Oristano
- Al Comando Corpo Forestale di Villaurbana
- A tutti i Sindaci dei Comuni confinanti
- Al Servizio Veterinario della A.S.L. n° 5 di Oristano e Ghilarza
- Al Servizio Veterinario Regionale Via Roma 231 Cagliari



COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano

COMUNE DI
FORDONGIANUS



C_0696--1-2017-12-09-0004432

Prot.Generale n: **0004432**

P

Data: **09/12/2017** Ora: **07.47**

Classificazione: **4.0.0**

ORDINANZA N°29/2017

Fordongianus li 07.12.2017

IL SINDACO

Vista la relazione del Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. n° 5 Oristano dalla quale risulta che presso l'allevamento della specie ovina del sig. **Prunas Antonella** residente in Fordongianus in loc. Sa Manenzia, titolare dell'azienda sita in agro del Comune di Fordongianus in località Sa Manenzia con **Codice Aziendale IT020OR085**, è stato riscontrato un focolaio di Blue Tongue;

VISTO il Decreto n° 4 del 09.03.2017

VISTO il TULLSS approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320

VISTA la legge 2 giugno 1988 n° 218 e successive modificazioni

VISTO il D Lvo 31 marzo 1998 n° 112;

VISTO il D.Lvo 22 maggio 1999 n° 196;

VISTO il Regolamento CE n° 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n° 1069/2009

VISTA la decisione 003/218/ce del 27 marzo 2003;

VISTO il T.U. Enti Locali 267/2000

VISTA il D.L.vo 9 luglio 2003 n° 225

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. N° 6478 del 10 marzo 2017 recante : "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)- Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale".

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia

ORDINA

Al Sig. **Prunas Antonella** titolare dell'allevamento sopra identificato , con decorrenza immediata a partire dalla data di notifica della presente , lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) Il censimento degli animali, in collaborazione con il Veterinario ufficiale della ASL, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti , infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo sospetto;
- 2) Il censimento dei luoghi che possono favorire la vostra collaborazione con il servizio Veterinario della ASSL;
- 3) Sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del Veterinario ufficiale in collaborazione con proprietario degli animali;
- 4) Il divieto di spostare dall'Azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del Veterinario ufficiale;

- 5) Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- 6) Il trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- 7) Il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- 8) Il divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- 9) Il divieto di trasportare fuori dall'Azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- 10) Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
- 11) La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
- 12) Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS, approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265. con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria dal € 1.549,37 a € 9.296,22.

In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Spetta a tutte le Forze di Polizia verificare l'esecuzione della presente Ordinanza


IL SINDACO
fino PISCHEDDA-
B.A.

Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.

Inoltre è inviata:

- All'Ufficio Territoriale del Governo di Oristano
- Al Comando di Polizia Municipale di Fordongianus
- Al Comando Stazione Carabinieri di Fordongianus
- Al Comando Carabinieri N.A.S. di Cagliari
- Al Comando Polizia Stradale di Oristano
- Al Comando Corpo Forestale di Villaurbana
- A tutti i Sindaci dei Comuni confinanti
- Al Servizio Veterinario della A.S.L. n° 5 di Oristano e Ghilarza
- Al Servizio Veterinario Regionale Via Roma 231 Cagliari -



COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano

COMUNE DI
FORDONGIANUS



C. D695-1-2017-12-00-0004431

Prot. Generale n° 0004431 P

Data: 09/12/2017 Ora: 07.45

Classificazione: 4.0-0

ORDINANZA N°28/2017

Fordongianus li 07.12.2017

IL SINDACO

Vista la relazione del Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. n° 5 Oristano dalla quale risulta che presso l'allevamento della specie ovina del sig. **Manai Giovanni Antonio**, residente in Fordongianus Via Ipsitani, 41, titolare dell'Azienda sita in agro del Comune di Fordongianus in località Is Enas con **Codice Aziendale IT020OR038**, è stato riscontrato un focolaio di Blue Tongue;

VISTO il Decreto n° 4 del 09.03.2017

VISTO il TULLSS approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320

VISTA la legge 2 giugno 1988 n° 218 e successive modificazioni

VISTO il D Lvo 31 marzo 1998 n° 112;

VISTO il D.Lvo 22 maggio 1999 n° 196;

VISTO il Regolamento CE n° 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n° 1069/2009

VISTA la decisione 003/218/ce del 27 marzo 2003;

VISTO il T.U. Enti Locali 267/2000

VISTA il D.L.vo 9 luglio 2003 n° 225

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. N° 6478 del 10 marzo 2017 recante : "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)- Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale".

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia

ORDINA

Al Sig. **Manai Giovanni Antonio** titolare dell'allevamento sopra identificato, con decorrenza immediata a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) Il censimento degli animali, in collaborazione con il Veterinario ufficiale della ASL, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo sospetto;
- 2) Il censimento dei luoghi che possono favorire la vostra collaborazione con il servizio Veterinario della ASSL;
- 3) Sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del Veterinario ufficiale in collaborazione con proprietario degli animali;

- 4) Il divieto di spostare dall'Azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del Veterinario ufficiale;
- 5) Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- 6) Il trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- 7) Il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- 8) Il divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- 9) Il divieto di trasportare fuori dall'Azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- 10) Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
- 11) La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
- 12) Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.L.L.SS, approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265. con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria dal € 1.549,37 a € 9.296,22.

In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Spetta a tutte le Forze di Polizia verificare l'esecuzione della presente Ordinanza



IL SINDACO
Grafino PISCHEDDA-

Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.
Inoltre è inviata:

- All'Ufficio Territoriale del Governo di Oristano
- Al Comando di Polizia Municipale di Fordongianus
- Al Comando Stazione Carabinieri di Fordongianus
- Al Comando Carabinieri N.A.S. di Cagliari
- Al Comando Polizia Stradale di Oristano
- Al Comando Corpo Forestale di Villaurbana
- A tutti i Sindaci dei Comuni confinanti
- Al Servizio Veterinario della A.S.L. n° 5 di Oristano e Ghilarza
- Al Servizio Veterinario Regionale Via Roma 231 Cagliari -